STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Italiana Pedagogisti", indicata anche con l'acronimo AIPED, di seguito chiamata brevemente "Associazione".
2. L'Associazione è regolata a norma del libro I Titolo II Capo III articolo 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 14 gennaio 2013 n° 4 e successive modifiche, e dal presente Statuto.
3. L'Associazione non persegue scopo di lucro; è indipendente, apartitica e apolitica.

ARTICOLO 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede legale in Agrigento, via Rolando Lanari, 5.
2. L'Associazione può attivare sedi periferiche nel territorio nazionale e in altri Paesi, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ARTICOLO 3 - DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4 - SCOPI

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:
   a) valorizzare e tutelare la figura del pedagogista delle altre figure professionali attive in ambito pedagogico ed educativo in possesso di laurea, anche favorendo la loro formazione professionale e personale;
   b) promuovere lo scambio di esperienze ed informazioni tra i pedagogisti e le altre figure professionali attive in ambito pedagogico ed educativo;
   c) valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti, nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
   d) contribuire al progresso delle tecniche relative e farsi portavoce - nelle sedi e nei modi appropriati - delle esigenze e dei pareri professionali dei propri aderenti;
   e) promuovere e cementare i vincoli di solidarietà tra gli Associati.
2. Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati l'Associazione potrà:
   a) promuovere e gestire corsi di formazione e/o aggiornamento e/o perfezionamento e/o master in ambito educativo, scolastico, sociale e sanitario anche in collaborazione con enti pubblici e privati: i soci che abbiano proficuamente partecipato a tali corsi potranno qualificarsi quali soci certificati dall'Associazione, secondo le modalità e le gradualità specificate nei regolamenti interni onde garantire la più completa e trasparente tutela dell'utente;
   b) promuovere e gestire attività di formazione e/o aggiornamento del personale direttivo, docente e ATA delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado;
   c) organizzare e gestire attività di dialogo con i cittadini al fine di garantire la corretta informazione e il rispetto delle regole deontologiche e per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
   d) promuovere attività culturali, di ricerca e studio;
   e) promuovere ed organizzare convegni, congressi, seminari e corsi di aggiornamento;
   f) gestire attività editoriali, anche online;
   g) promuovere e avviare attività di collaborazione con altre entità pubbliche e private, anche attraverso la proposta di convenzioni e protocolli d'intesa;

h) gestire il coordinamento e la consulenza delle entità associate, affiliate o comunque collegate attraverso convenzioni e/o protocolli d'intesa;

i) collaborare con gli enti di formazioni attivi in ambito pedagogico ed educativo e promuoverne il riconoscimento e l'accreditamento;

j) sostenere lo studio e l'approvazione dei programmi ed impianti epistemologici e curricolari, delle scuole e dei centri di formazione con cui l'Associazione collabora;

k) collaborare con organismi, istituti, centri di studi, biblioteche specialistiche, comitati e qualsiasi altro ente, pubblico e privato, che condivida gli obiettivi dell'Associazione e sia in possesso delle competenze necessarie a perseguirli;

l) conservare e aggiornare il registro sociale degli iscritti attivi in ambito pedagogico ed educativo, suddivisi per categorie al fine di garantire un miglior servizio di catalogazione e accesso ai dati al pubblico;

m) offrire ai soci e ai giovani laureati in ambito pedagogico ed educativo, qualunque sia il loro corso di laurea, tutte le informazioni di carattere professionale, formativo e legislativo anche attraverso l'organizzazione di appositi servizi;

n) promuovere e gestire, anche in collaborazione con le Università e enti privati, attività di tirocinio per studenti e/o neo laureati provenienti dall'ambito pedagogico ed educativo;

o) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni, o convenzionarsi con esse, per il conseguimento dei propri fini sociali.

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 5 - SOCI ORDINARI

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari tutti coloro che siano in possesso della qualifica di pedagogista e di educatore professionale socio-pedagogico, secondo la vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 594, 595, 598 della legge 205/2017 e che non siano iscritti ad altre associazioni, albi e ordini concorrenti e affini.
2. I soci ordinari hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.
3. L'ammontare della quota sociale dei soci ordinari è stabilita dal Consiglio Direttivo.
4. La quota sociale non è rivalutabile in alcun caso e non è trasmissibile.

ARTICOLO 6 - SOCI ONORARI

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci onorari persone che si siano distinte in modo particolare nell'ambito delle discipline pedagogiche e in generale nel campo dell'istruzione, dell'educazione e della formazione e/o che abbiano dato un particolare sostegno e contributo all'Associazione.
2. I soci onorari non hanno diritto di voto in Assemblea.

ARTICOLO 7 - SOCI SOSTENITORI

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche, queste ultime per mezzo dei rispettivi delegati persone fisiche, che, condividendo gli scopi dell'Associazione ed avendo interessi e competenze affini, intendono contribuire al suo sviluppo.
2. I soci sostenitori hanno diritto di voto in Assemblea.
3. L'ammontare della quota sociale dei soci sostenitori è stabilita dal Consiglio Direttivo.
4. La quota sociale non è rivalutabile in alcun caso e non è trasmissibile.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE E RECESSO DEI SOCI

1. Il candidato a socio, ordinario o sostenitore, deve compilare il modulo di iscrizione predisposto dal Consiglio Direttivo, disponibile in segreteria o sul sito internet dell'Associazione. L'ammissione dei soci, se sussistono i presupposti previsti dallo

Statuto e dagli eventuali regolamenti, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo può autorizzare l'ammissione di soci nelle diverse categorie previste se per le qualifiche personali l'appartenenza del candidato all'Associazione è ritenuta utile agli scopi riportati all'art. 4.

3. La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni, previa delibera motivata del Consiglio Direttivo, per:

a) mancata corresponsione della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno;

b) violazione delle norme del Codice Etico, se presente;

c) il venir meno dei requisiti di onorabilità professionale e/o personale.

4. Il provvedimento di esclusione, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 4 del presente articolo, o l'eventuale mancata accettazione della domanda di ammissione a socio, pronunciati dal Consiglio Direttivo, devono essere motivati e comunicati per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di essi l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probi Viri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; La riunione del Collegio dei Probi Viri dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Collegio, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

TITOLO III - ACCORDI DI FEDERAZIONE

ARTICOLO 9 - FEDERAZIONI E ASSOCIATI FEDERATI

1. Al fine di rafforzare la presenza sul territorio, l'Associazione può stipulare accordi di federazione con altre associazioni aventi finalità analoghe e i cui soci abbiano requisiti comparabili a quelli dell'Associazione stessa.

2. I soci degli Enti Federati assumono la denominazione di "associati federati".

3. I diritti e i doveri degli Associati Federati sono regolati negli accordi di federazione di volta in volta stipulati tra l'Associazione e le singole Associazioni Federate. In ogni caso è esclusa la possibilità che gli Associati federati possano acquisire il diritto di voto in Assemblea.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Collegio dei Probi Viri

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (opzionale).

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci Ordinari e Sostenitori in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o, in alternativa email, o altro strumento elettronico equivalente, almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

c) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

e) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

f) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

g) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probi Viri;

h) decidere in merito all'attivazione del Collegio dei Revisori dei Conti, su proposta del Consiglio Direttivo ed eleggerne e revocarne i componenti;

i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima

convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI: REGOLE DI VOTO

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 9 (nove) a 21 (ventuno), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere e, se nominato, decade dalla carica, chi sia interdetto, inabilitato, fallito, o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

3. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ARTICOLO 17 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,

ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
d) nominare il Presidente, due Vicepresidente, il Segretario Generale e il Tesoriere;
e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
f) segnalare al Collegio dei Probi Viri eventuali comportamenti degli associati contrastanti con lo Statuto e gli eventuali regolamenti;
g) decidere sull'attivazione del comitato esecutivo e nominarne i membri, fatti salvi i membri di diritto;
h) nominare e/o revocare il Direttore e i membri, sentito il Direttore stesso, del Comitato Tecnico Scientifico;
i) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
j) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
k) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
l) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
m) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
n) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
o) approvare e/o revocare il riconoscimento delle Scuole di Formazione che collaborano con l'Associazione;
p) deliberare in merito ai requisiti, alle modalità, ai programmi ed ai sistemi di valutazione delle attività promosse e gestite dalle scuole di formazione attive in ambito pedagogico ed educativo;
q) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
r) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
s) costituire e/o sciogliere sezioni locali dell'Associazione, nominandone o revocandone i membri e il presidente;
t) istituire altresì sottosezioni, nell'ambito delle sezioni locali, per ragioni organizzative locali.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, o uno degli associati, o al Comitato Esecutivo, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 18 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scope dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, c.2, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause di cessazione previste dal presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo, nelle persone dei consiglieri rimanenti, può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procede a sostituzione tramite elezione suppletiva da effettuarsi durante la prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri prima che sia possibile procedere all'elezione suppletiva, o alla ratifica assembleare, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il

Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 19 - COLLEGIO DEI PROBI VIRI: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

1. Il Collegio dei Probi Viri è formato da 4 quattro membri, eletti dall'Assemblea fra gli associati.
2. Il Collegio dei Probi Viri rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
3. Delle proprie riunioni Il Collegio dei Probi Viri redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione, o presso altra sede stabilita dal Consiglio Direttivo.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del Collegio dei Probi Viri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. La carica di componente del Collegio dei Probi Viri è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
6. I membri del Collegio dei Probi Viri, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
7. Il Collegio dei Probi Viri può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

ARTICOLO 20 - COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI PROBI VIRI

1. È compito del Collegio dei Probi Viri:
   a) decidere in merito alle controversie tra soci ex bono et aequo senza particolari formalità procedurali, ferma fin d'ora l'inappellabilità del lodo pronunziato;
   b) esprimere parere sui casi dubbi su richiesta del Consiglio direttivo;
   c) deliberare in merito alle richieste di appello in caso di mancata accettazione, o di esclusione degli associati, o degli aspiranti tali.
   d) attivare procedimenti disciplinari, diversi dall'esclusione, nei confronti di associati, motu proprio, o dietro segnalazione del Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio dei Probi Viri ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 21 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio di Revisori, se costituito, è costituito da 3 membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Collegio nomina tra i propri membri il Presidente.
2. I Revisori devono essere scelti tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Contabili, durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti per non più di ulteriori due mandati triennali consecutivi e quindi per un numero di anni complessivi e consecutivi non superiore a nove.
3. Il Collegio dei Revisori vigila sulla regolarità della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e ne verifica il funzionamento secondo le disposizioni di legge e statutarie.
4. Il Collegio dei Revisori presenta all'Assemblea annuale una relazione sul bilancio consuntivo e sulla relazione accompagnatoria, sul bilancio preventivo e sul programma dell'esercizio successivo, che gli devono essere trasmessi dal Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

   Il Collegio dei Revisori deve depositare la relazione presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.
5. Le delibere del Collegio sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Il Revisore che, senza

giustificato motivo, non partecipi a tre Consigli e riunioni di Comitato Esecutivo, decade dalla carica, e vi subentra il supplente in ordine di età. In caso di mancanza del numero dei Revisori, provvede alla sua ricostituzione l'Assemblea. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

6. I membri del Collegio dei Revisori sono invitati a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo dell'Associazione, al quale presentano le eventuali proprie raccomandazioni, ma non hanno diritto di voto.

7. Il Collegio dei Revisori può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

TITOLO V - ALTRI ORGANI E RUOLI

ARTICOLO 22 - COMITATO ESECUTIVO

1. Il Consiglio Direttivo può istituire e/o revocare, nel proprio ambito, un Comitato Esecutivo la cui durata in carica non può eccedere il termine del mandato del Consiglio stesso. Al Comitato Esecutivo possono essere delegati in parte, o in toto, i compiti e i poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo. Tale attribuzione di poteri avviene con atto formale in fase di costituzione del Comitato stesso. Il Consiglio Direttivo può in ogni momento concedere ulteriori poteri e/o riprendere poteri concessi in precedenza al Comitato.

2. Il Comitato Esecutivo è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Sono membri di diritto il Presidente, i due Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere dell'Associazione. Gli altri membri, qualora ve ne siano, sono scelti da e tra i restanti membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente del Comitato Esecutivo.

3. Il Comitato Esecutivo, se costituito, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su iniziativa del Presidente. Se ritenuto opportuno, il Presidente può invitare ad assistere alle riunioni uno o più responsabili di Comitati ovvero uno o più Presidenti di sezione. Il Comitato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe da parte dei membri assenti.

4. I verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo, riportati in apposito libro, devono essere portati a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. I termini di convocazione del Comitato Esecutivo sono uguali a quelli fissati per il Consiglio Direttivo.

5. Il Comitato Esecutivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

ARTICOLO 23 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e resta in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio Direttivo che ha proceduto alla sua nomina.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, se necessario, provvedimenti urgenti, da sottoporre entro 15 (quindici) giorni alla ratifica del Consiglio;
d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
e) sopraintendere alla gestione contabile ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente più anziano. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo subentra il rimanente Vicepresidente. Qualora anche quest'ultimo fosse assente spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

7. Il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo potrà dotarsi di un fondo per la copertura delle spese di rappresentanza necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 24 - SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e resta in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio Direttivo che ha proceduto alla sua nomina.

2. Il Segretario Generale:

a) organizza e gestisce la Segreteria Nazionale, se presente;

b) è responsabile dell'attività di organizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo se nominato, e delle Assemblee, con specifico riferimento alla diramazione delle convocazioni, alla logistica ed alle relative verbalizzazioni;

c) gestisce i rapporti con i soci e l'attività di promozione di altre adesioni;

d) fornisce supporto agli eventi organizzati dale sezioni locali quando richiesto;

e) cura la conservazione e l'aggiornamento dei registri associativi;

f) ha la responsabilità in materia di privacy e sicurezza sul lavoro;

g) svolge qualsiasi altra attività complementare a quelle sopraelencate di iniziativa o su incarico specifico del Presidente o del Consiglio Direttivo.

3. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, se nominato.

4. Il Segretario Generale è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza.

5. Nello svolgimento delle sue funzioni il segretario può farsi assistere da una struttura di carattere tecnico denominata Segreteria Nazionale, composta da volontari, dipendenti, o collaboratori retribuiti, selezionati dal Segretario stesso, in accordo con il Consiglio Direttivo.

6. Il Segretario Generale può assumere rappresentanza dell'Associazione nei limiti di specifiche deleghe ad acta del Presidente del Consiglio Direttivo. Inoltre gli sono attribuiti dal Consiglio Direttivo tutti i poteri di firma e rappresentanza necessari per l'espletamento delle attività di sua competenza.

ARTICOLO 25 - TESORIERE

1. Il Tesoriere dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e resta in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio Direttivo che ha proceduto alla sua nomina.

2. Il Tesoriere ha la responsabilità dell'amministrazione e della finanza dell'Associazione. Egli deve assicurare il pieno rispetto delle normative civilistiche e fiscali, anche attraverso la sistematica verifica dell'adeguatezza delle procedure amministrative, contabili e fiscali. Deve altresì valutare i fabbisogni finanziari dell'Associazione, pianificando le fonti di approvvigionamento e garantire la cura degli aspetti patrimoniali.

3. Il Tesoriere predispone nei termini di legge e di Statuto il progetto di bilancio, sia consuntivo che preventivo, che presenterà al Consiglio Direttivo. In tal senso ha facoltà di affidare la tenuta della contabilità, degli aspetti fiscali e dell'amministrazione del personale dell'Associazione a società o professionisti terzi debitamente abilitati.

4. Il Tesoriere può assumere rappresentanza dell'Associazione nei limiti di specifiche deleghe ad acta del Presidente del Consiglio Direttivo. Inoltre gli sono attribuiti dal Consiglio Direttivo tutti i poteri di firma e rappresentanza necessari per l'espletamento delle attività di sua competenza.

ARTICOLO 26 - COMITATI

1. I Comitati vengono istituiti, e revocati, dal Consiglio Direttivo allo scopo di approfondire specifiche tematiche di interesse per i soci, coerenti con la missione dell'Associazione e funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi. Nei Comitati possono svolgere attività anche non soci.

2. L'attività dei Comitati è regolata e disciplinata da un regolamento emesso dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo, quando a ciò delegato.

3. Il Consiglio Direttivo o il Comitato Esecutivo provvede anche alla nomina del Presidente di Comitato, responsabile dell'attività e del raggiungimento degli obiettivi assegnati al Comitato. La nomina avviene in via diretta o per auto candidatura dei soci.

ARTICOLO 27 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio Direttivo può nominare, con scopi di studio, documentazione, ricerca, pubblicistica e consulenza tecnico-scientifica, un Comitato Tecnico Scientifico il cui Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci ordinari. Sentito il Direttore, il Consiglio nomina altri quattro membri del Comitato.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico svolge mansioni ed incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo ed esprime pareri sui programmi e sulle modalità di funzionamento di corsi o altre attività formative promossi e gestiti dalle Scuole di Formazione e/o dai Centri di Formazione riconosciuti o collaboranti con l'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo delibera le risorse ed altre funzioni del Comitato.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico:

   a) promuove attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche e studi, convegni, seminari al fine di valorizzare le iniziative, le risorse e gli scopi dell'Associazione
   b) cura la pubblicazione degli studi prodotti dall'Associazione e dai suoi associati.

5. I membri del Comitato rimangono in carica senza limiti di tempo. L'incarico, compreso quello del Direttore del Comitato può cessare per morte, dimissioni volontarie, revoca o sostituzione da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI - SEZIONI E SOTTOSEZIONI

ARTICOLO 28 - SEZIONI E SOTTOSEZIONI

1. Le sezioni sono l'organo territoriale operativo dell'Associazione e la loro attività si svolge secondo le linee-guida individuate dal Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo, tenuto anche conto del numero dei soci e dell'attività di un territorio, stabilisce se costituire e/o far costituire una sezione, nominandone contestualmente il Presidente e i componenti. Il Consiglio Direttivo può in ogni momento revocare l'incarico assegnato, chiudendo la sezione, o destituendone i singoli componenti.

3. Le sezioni si dedicano all'integrazione e al coordinamento dei soci sul territorio; promuovono l'attività associativa salvaguardandone nel contempo il regolare svolgimento; fungono da collegamento tra soci, Consiglio Direttivo e Comitati, in coerenza con la missione e gli obiettivi dell'Associazione.

4. Il Presidente di sezione può richiedere al Consiglio Direttivo di istituire sottosezioni su base territoriale più ridotta, per una più ampia copertura del territorio e può affidare incarichi organizzativi ai soci più attivi che collaborano per il miglior funzionamento della sezione stessa.

TITOLO VII - PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE - BILANCIO

ARTICOLO 29 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 30 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

   a) quote associative;
   b) contributi pubblici e privati;
   c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività commerciali;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi delle norme vigenti.

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
01003871 00002533 WOCCH001
00126495 23/11/2021 10:06:03
4578-00088 4A71B6D38845757C
IDENTIFICATIVO : 01190454340748
0 1 19 045434 074 8

ARTICOLO 31 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea - per l'approvazione - il rendiconto economico e finanziario relative all'anno precedente.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 32 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria - su proposta del Consiglio Direttivo – nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il liquidatore o il Collegio di liquidazione dovranno procedere all'espletamento del loro mandato a norma di legge, con l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione - designata dall'Assemblea - che abbia finalità analoghe o fini di pubblica utilità, ovvero secondo le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 33 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

I SOCI

I SOCI

I SOCI

MARCA DA BOLLO
€1,92
UNO/92
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
01003874 00007533 WOCCH001
00126509 23/11/2021 12:39:36
4578-00010 AF6B59E243D0FADC
IDENTIFICATIVO : 01190454340601
0 1 19 045434 060 1

Registrato
ad Agrigento
al N. 1736
Serie 3
il 23.11.2021
versate € 200,00

Il funzionario (*)
Rinaldo Buggea

(*) Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.L.gs. n. 39/93

Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Agrigento